





Comune di Udine
ENTE GESTORE
DELL'AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE
N. 4.5 DELL'UDINESE

**IL SISTEMA LOCALE
DEI SERVIZI SOCIALI
E SOCIO-ASSISTENZIALI**

**REGOLAMENTO
DEI COMUNI DELL'AMBITO
SOCIO-ASSISTENZIALE N° 4.5 DELL'UDINESE**

Allegato



FACSIMILE



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

Con il presente Regolamento il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Socio-Assistenziale n° 4.5 dell'Udinese, costituito dai Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ed in conformità alle norme emanate dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione F.V.G., con particolare attenzione alla L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", disciplina il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali e socio-assistenziali finalizzati alla promozione sociale e a sostenere, affiancare ed aiutare le persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni anche economiche.

Articolo 2
Finalità e Principi

Il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali e socio-assistenziali promuove e sostiene:

- Il rispetto della dignità, delle opinioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;
- Il valore e il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
- L'autonomia e la vita indipendente, con particolare riferimento al sostegno delle scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza o con limitata autonomia;
- Il diritto all'educazione e all'armonico sviluppo psicofisico dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano;
- La tutela delle persone sole o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti anche in via temporanea;
- La prevenzione e rimozione delle cause di ordine psico-sociale, culturale, ambientale e sociale che possono concorrere a creare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;



- L'adeguatezza, flessibilità e personalizzazione dell'intervento per fronteggiare il bisogno nel rispetto delle scelte dei destinatari e delle loro famiglie;
- Le iniziative di reciprocità e di auto aiuto delle persone e delle famiglie;
- La partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale e delle associazioni;
- La centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuna per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- L'integrazione delle politiche sociali in particolare con le politiche sanitarie, educative, formative, del lavoro, abitative;
- Lo sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la valorizzazione delle professioni sociali;
- La fruibilità dei servizi e delle prestazioni sociali realizzando l'eguaglianza di trattamento a fronte di parità di bisogni.

Articolo 3


Il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Socio-Assistenziale n° 4.5 dell'Udinese

Il Servizio Sociale garantito dai Comuni facenti parte dell'Ambito Socio-Assistenziale n° 4.5 dell'Udinese è un servizio di primo livello rivolto alla generalità della popolazione con compiti di informazione, consulenza, presa in carico, prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni e, ove possibile, di prima risposta agli stessi.

Opera in autonomia in ordine a problemi di natura socio-assistenziale. Promuove e partecipa alla formulazione di programmi individualizzati nei casi in cui sia necessario assicurare l'integrazione con i servizi e le opportunità offerti dal territorio.

Agisce, in conformità al principio di sussidiarietà, mobilitando tutte le risorse individuali, familiari e comunitarie, al fine di evitare dispersioni e duplicazioni, e favorisce la responsabilizzazione di tutti gli attori sociali presenti nel territorio.

Il Servizio Sociale intende agire in un'ottica di sostegno agli individui e alle famiglie lungo l'intero percorso di vita. In particolare s'intendono supportare le fragilità e i bisogni che sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell'esistenza, promuovendo interventi finalizzati al recupero/mantenimento dell'autonomia.



Possono collaborare, all'interno del sistema dei servizi sociali, cooperative sociali, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, soggetti privati, gruppi e singoli impegnati nel servizio civile o nel volontariato.

Articolo 4 Destinatari

Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema locale dei servizi sociali e socio-assistenziali nel Comune di residenza, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare accettabile da parte del Servizio Sociale che li opera, indipendentemente dalle condizioni economiche:


- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- gli stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli artt. 18 e 41 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli apolidi.

Inoltre il diritto agli interventi e alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti sul territorio, limitatamente ai servizi non differibili.

Articolo 5 Aree d'intervento

I servizi e gli interventi del sistema locale dei servizi sociali e socio-assistenziali comprendono:

- consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali;
- servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;
- accoglienza eterofamiliare di minori privi di adeguati sostegni;
- servizi ed interventi volti a prevenire e contrastare l'evasione o interruzione della scuola dell'obbligo, l'assenteismo scolastico, le difficoltà nell'inserimento, nell'adattamento e nell'apprendimento scolastico;
- servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone il cui bisogno di cura, tutela ed educazione non può trovare adeguata risposta a domicilio;
- servizi ed interventi a sostegno di situazioni con carattere di precarietà alloggiativa;



- servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;
- servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, socializzazione ed aggregazione;
- interventi di sostegno all'inserimento e al reinsertimento lavorativo delle persone disabili e in stato di svantaggio;
- servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso;
- misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.

Per problematiche che prevedono, coerenti per competenza e per professionalità, il coinvolgimento di Enti, società, associazioni, Aziende Sanitarie, ecc., si farà riferimento a specifici Accordi di programma, convenzioni e protocolli operativi per la definizione di progetti individualizzati, per le modalità di presa in carico e di attribuzione delle responsabilità, per la definizione delle competenze economiche ed organizzative.

TITOLO II TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Articolo 6 Servizi e prestazioni


I servizi, le prestazioni socio-assistenziali e gli interventi forniti nei Comuni dell'Ambito Socio-Assistenziale n° 4.5 dell'Udinese si articolano nelle seguenti tipologie che possono essere attivate anche in parte nei singoli Comuni, nel rispetto dell'autonomia anche per quanto concerne l'assetto organizzativo riconosciuta a ciascun Ente Locale:

1. Servizi a carattere generale che comprendono:

1.1 Servizi rivolti alla generalità della popolazione, ossia a tutte le persone di cui all'art.5 del presente Regolamento, e comprendono:

- segretariato sociale;
- attività consulenziale;
- pronta accoglienza e pronto intervento sociale;

1.2 Interventi di servizio sociale professionale:




- analisi della domanda ed indagine psico-sociale;
- segretariato e consulenza psico-sociale;
- presa in carico del caso (diagnosi sociale, progetto individualizzato, verifica);
- collaborazione con organi giudiziari, scolastici, altri enti, altri servizi, ecc.;
- valutazione della richiesta di accesso ai servizi, proposte di intervento;
- monitoraggio della casistica in residenze assistenziali;
- partecipazione ad organi collegiali locali;
- consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato;
- mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale;
- verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati;
- rilevazione e segnalazione delle problematiche prevalenti rilevate sul territorio;

2. Servizi specifici a domanda che comprendono:

2.1 Servizi di sostegno alla persona e al nucleo familiare che offrono opportunità in merito a:

- contributi economici;
- assistenza domiciliare;
- servizio socio-educativo (individuale e/o di gruppo);
- asili nido;
- semiresidenzialità;
- affido diurno;
- servizio socio-assistenziale scolastico;
- servizio di trasporto per la frequenza a scuole o corsi professionali fino al raggiungimento del 18° anno di età;
- centro socio-riabilitativo;
- inserimenti lavorativi per disabili e borse lavoro a valenza sociale;
- servizio trasporto per disabili ai centri di riabilitazione;
- servizio civico;
- interventi abitativi;
- servizi di integrazione e supporto scolastico;



- centri diurni;
- centri di prima accoglienza per persone in difficoltà e a rischio di emarginazione;

2.2 Servizi sostitutivi del nucleo familiare rivolti a persone prive di nucleo familiare o in stato di grave bisogno di assistenza e tutela. Tali servizi comprendono:

- affido etero-familiare;
- gruppi famiglia;
- gruppi appartamento;
- comunità alloggio;
- comunità educativo-assistenziali;
- centri residenziali per disabili;
- case albergo e residenze per anziani autosufficienti;
- asilo notturno;

2.3 Servizi di promozione e aggregazione sociale che comprendono:

- laboratori infanzia, ludoteche;
- centri per bambini e famiglie;
- centri estivi, centri vacanza per minori;
- soggiorni climatici;
- informagiovani;
- centri sociali e ricreativi;
- attività motoria per adulti e anziani;
- interventi culturali e aggregativi.



I servizi sopraelencati possono essere erogati direttamente o in forma associata dai Comuni, da soggetti pubblici e/o privati convenzionati e/o accreditati e nelle forme previste dalla vigente normativa.

L'attività deve essere improntata ad una forte integrazione e collaborazione con altri servizi del territorio ed in particolare con le Aziende Sanitarie, con le quali si persegue l'obiettivo della realizzazione di piani di intervento condivisi.

In relazione a disposizioni e nuove norme legislative nazionali e regionali, potranno essere avviati anche progetti sperimentali, i quali, dopo opportuna verifica, potranno ampliare l'offerta dei servizi nei limiti delle risorse disponibili.



Articolo 7 Interventi di assistenza economica

L'assistenza economica, prevista in denaro o con assegnazione di servizi o altri beni in natura, viene erogata alle persone sole o ai nuclei familiari con limitate capacità reddituali, in difficoltà ed a rischio di marginalità sociale, nel limite delle risorse disponibili nei bilanci dei singoli Comuni. L'intervento economico può essere concesso, secondo le seguenti modalità, anche in concomitanza ad altre prestazioni e servizi assistenziali:

- Il contributo a carattere **continuativo** prevede la concessione di un beneficio che può essere erogato, per una durata massima di un anno dalla data del provvedimento di concessione, a persone sole o a nuclei familiari con limitata capacità reddituale, e può essere rinnovato a seguito di nuova domanda e conseguente accertamento del permanere dello stato di bisogno.
- L'intervento **straordinario** prevede l'erogazione di un contributo in un'unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno straordinarie, a persone sole o a nuclei familiari che attraversano una fase di difficoltà.
- L'intervento sotto forma di **prestito** avviene mediante un contributo a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. I destinatari sono cittadini e/o nuclei familiari che non possono accedere ai sistemi creditizi perché privi di requisiti, che si trovano in grave ma temporanea e superabile difficoltà economica.
- L'intervento economico **finalizzato** in denaro o in forme diverse (abbattimento o esonero rette, contributi per alimenti o per spese sanitarie e farmaceutiche, soggiorni climatici, centri estivi, ecc.) garantisce l'accesso a servizi o l'abbattimento di spese indifferibili per cittadini in stato di bisogno.

Contributi per specifiche categorie di utenti sono erogati secondo la normativa di riferimento e precisamente:

- interventi a sostegno della maternità e della famiglia;
- assegno di cura e assistenza a famiglie che assistono persone non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture protette;
- interventi a favore dei disabili;
- contributi a favore della vita indipendente per portatori di handicap gravi e gravissimi;
- contributi a favore degli emigranti rimpatriati ed immigrati;
- interventi a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro, dei sordomuti;
- contributi per abbattimento di spese riferite a canoni di locazione;



2026

- altri interventi, previsti dalle norme regionali e statali.

Possono essere previste eventuali deroghe nella concessione delle provvidenze economiche in presenza di particolari situazioni, debitamente documentate e motivate dal Servizio Sociale, che saranno esaminate dal Responsabile del Centro di Costo che provvederà di conseguenza.

Articolo 8 Servizio di Assistenza Domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni ed interventi di natura socio-assistenziale, rivolte in modo prioritario a cittadini che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.

Le prestazioni del servizio devono essere personalizzate e di norma attenersi al criterio della temporaneità, complementarietà e sussidiarietà. Devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Il servizio deve infatti integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari, senza porsi nell'ottica della "sostituzione".

Il servizio ricerca e favorisce la collaborazione con il volontariato ed il vicinato, sostenendo le funzioni da questi esercitate.

Le prestazioni riguardanti il servizio di aiuto domiciliare possono essere:

- governo della casa
- cura della persona;
- servizio lavanderia;
- servizio pasti a domicilio;
- servizio di trasporto e/o accompagnamento.

Articolo 9 Servizi residenziali e semiresidenziali per minori, adulti e anziani

A) Servizi a favore di minori

E' previsto l'inserimento residenziale e semi residenziale di minori nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita e al loro benessere psico-fisico.



In relazione alle singole situazioni ed agli eventuali provvedimenti tutelari in corso si attivano tutte le forme di collaborazione con la famiglia ed i servizi preposti.

Nei casi di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile la possibilità/opportunità di contribuire alle rette consegue alla valutazione complessiva della situazione e non può in alcun caso ritardare o subordinare la necessaria tutela del minore.

B) Servizi per adulti e anziani

I servizi residenziali e semi residenziali per adulti e anziani si rivolgono principalmente alle persone in età avanzata o a persone con particolari situazioni fisiche, familiari e sociali che non sono più in grado di condurre una vita autonoma.

Il ricorso a tali servizi ha lo scopo di offrire agli utenti stessi una condizione di vita dignitosa e consona alle particolari esigenze, ed è subordinato ad una libera scelta della persona.

L'inserimento in struttura protetta in forma residenziale rappresenta l'ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno della famiglia, che con il supporto dei servizi territoriali.

Articolo 10

Servizi finalizzati al sostegno di persone disabili

I servizi rivolti alle persone disabili si propongono quali strumenti di aiuto ad integrazione delle capacità personali e come ausilio alle famiglie impegnate nell'attività di cura ed assistenza.

Il progetto di vita del soggetto disabile viene definito, ove possibile, con la collaborazione ed il consenso della persona e/o della sua famiglia ed in sinergia con i servizi specialistici e territoriali presenti.

Le modalità di accesso e di fruizione sono differenziate in relazione alla tipologia dei servizi offerti ed in relazione al grado di disabilità dei soggetti.

Sono ammessi alla fruizione dei servizi previsti al presente articolo le persone disabili certificate dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria di riferimento.

Articolo 11

Affidamento eterofamiliare per minori

L'affidamento eterofamiliare, parentale o non, è un istituto di tutela del minore con la finalità di garantire un ambiente familiare idoneo, qualora la famiglia d'origine sia temporaneamente assente o se in essa vi persistano situazioni di disagio, non risolvibili con altre forme di aiuto, che compromettono in modo significativo la crescita ed il normale sviluppo del minore.



Articolo 12 Servizio socio-educativo

Il servizio socio-educativo si rivolge a minori in età scolare in presenza o a rischio di disagio psico-sociale o familiare.

Si propone di intervenire precocemente in situazioni di svantaggio sociale o di emarginazione, accanto alle istituzioni scolastiche ed ai servizi specialistici, e promuove condizioni idonee allo sviluppo armonico ed equilibrato del minore.

Il servizio può essere svolto a domicilio, nelle sedi scolastiche od in altre sedi ritenute idonee, individualmente od in gruppo, in relazione ai singoli progetti di intervento o collegato a specifiche iniziative.

Il servizio si esplica in:

- servizio socio - educativo individuale o di gruppo;
- attività socio-educativa e progetti di comunità rivolti alla generalità dei bambini.

Articolo 13 Borse lavoro

E' previsto l'inserimento lavorativo in borsa lavoro di persone in età attiva, in situazione di disagio prevalentemente di origine sociale e con scarse risorse personali ed economiche, per favorirne l'autonomia e l'integrazione sociale.


L'inserimento lavorativo si propone come strumento offerto alle persone al fine di avviare un progressivo recupero del proprio ruolo sociale.

Sono destinatari di tale intervento:

- minori a rischio di devianza e/o di emarginazione;
- giovani e adulti disoccupati con scarse risorse personali e relazionali in difficoltà nell'inserirsi o ricollocarsi nel circuito lavorativo.

Articolo 14 Servizio civico

E' un servizio che le Amministrazioni Comunali dell'Ambito possono attivare a contrasto del rischio di emarginazione delle persone anziane o invalide per contrastare la perdita di ruolo sociale e superare le



difficoltà connesse ai modesti redditi percepiti. Possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano e l'invalido in attività che li impegnino parzialmente durante la giornata, dietro erogazione di un contributo.

Le attività previste per il servizio civico sono quelle di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali ad esempio:

- servizio di vigilanza, manutenzione e salvaguardia di parchi e giardini;
- servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, pulizia, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, mostre, biblioteche, servizi per l'infanzia e per i giovani ecc.);
- servizio e aiuto a disabili e anziani;
- servizio di piccole manutenzioni domestiche e degli edifici pubblici;
- servizio di preaccoglienza nelle scuole.



Articolo 15 Servizio di promozione e di aggregazione sociale

E' un servizio rivolto alla generalità della popolazione sia di specifiche fasce, come nel caso della popolazione giovanile, adulta o anziana, al fine di promuovere una vita di relazione ricca e positiva in cui garantire la piena espressione dei diritti, promuovere la qualità della vita, favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione.

Il servizio di promozione e di aggregazione può essere avviato direttamente o in forma associata dai singoli Comuni, sulla base di specifici programmi che attivano le risorse offerte da norme e fondi statali, europei, regionali o comunali. Nella promozione e gestione di tale servizio ci si può avvalere della collaborazione di Enti/società pubblici o privati, del privato sociale o dell'associazionismo.

Gli interventi previsti sono quelli di tipo integrativo:

- servizi di informazione (l'Informanziani, l'Informagiovani);
- servizi di aggregazione rivolti a varie fasce della popolazione (giovani, anziani, ecc.);
- sostegno alle attività di gruppi e associazioni.

Articolo 16 Soggiorno climatico per anziani e persone non autosufficienti

Il soggiorno climatico si rivolge di norma agli ultra-sessantacinquenni soli o in coppia ed alle persone con limitata autosufficienza che non possono provvedervi in autonomia.

Handwritten signature or initials.



I soggiorni vacanza si propongono di realizzare e consolidare processi di socializzazione, occasioni di svago e cure termali.

Possono essere organizzati direttamente dall'Ambito, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato, in località marine, montane o termali, presso strutture alberghiere idonee, sia pubbliche che private, che diano garanzia di buon livello di servizi.

Articolo 17 Centri e soggiorni di vacanza per bambini e ragazzi

L'Amministrazione Comunale, in forma singola o associata, organizza iniziative durante la stagione estiva volte ad offrire occasioni di socializzazione e un utilizzo del tempo libero in un contesto educativo favorente lo sviluppo di potenzialità creative e cooperative.

Le proposte mirano ad offrire ai ragazzi esperienze significative per la loro crescita, a supporto dell'azione educativo-formativa delle famiglie.

PARTE III NORME GENERALI

Articolo 18 Modalità di accesso ai servizi

L'accesso ai servizi, alle prestazioni ed agli interventi socio-assistenziali può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato;
- su richiesta di familiari o parenti;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e secondo livello;
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato.

La richiesta di servizi viene formalizzata in forma scritta e inviata al Protocollo del Comune di residenza che provvederà, attraverso gli uffici competenti, alla comunicazione di avvio del procedimento.

Ogni intervento, servizio, contributo o vantaggio economico di natura socio-assistenziale di qualsiasi genere può essere erogato solo dopo il completamento della fase istruttoria, valutazione e formulazione della proposta di intervento da parte dell'assistente sociale competente.

L'assistente sociale provvede all'accertamento dello stato di bisogno e alla valutazione psico-sociale della situazione e redige una relazione informativo-programmatica con le relative proposte di intervento,



attuando le procedure operative di sua competenza. Tale relazione deve tener conto del diritto alla riservatezza dell'utente e pertanto contenere solo informazioni necessarie al completamento della fase istruttoria per consentire la chiusura del procedimento. Per l'accesso può essere anche prevista, in accordo con il Distretto Sanitario, la compilazione di schede di valutazione multidimensionale, nelle modalità in vigore a livello regionale o supportate da specifici protocolli operativi.

Il Responsabile del procedimento deve acquisire gli esiti dell'istruttoria e la proposta d'intervento dell'assistente sociale, richiamando tali esiti nel provvedimento finale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al Protocollo del Comune, salvo diversa indicazione prevista da regolamenti.

Articolo 19

Il Sistema informativo dei servizi sociali e socio-assistenziali

I Comuni dell'Ambito Socio-Assistenziale n° 4.5 dell'Udinese istituiscono un Sistema informativo dei servizi sociali e socio-assistenziali che assicura la disponibilità dei dati significativi relativi allo stato dei servizi e all'analisi dei bisogni. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, nonché al coordinamento con le politiche sanitarie, formative e del lavoro.

Articolo 20

Riservatezza

In osservanza al Dlgs. n. 196 del 30.06.03 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare tutela alla riservatezza delle persone e dei nuclei familiari interessati, le prestazioni di natura socio-assistenziale, disciplinate dal presente Regolamento, a favore di persone e nuclei familiari saranno soggette ai vincoli di cui alla succitata legge.

Articolo 21

Competenze

I provvedimenti di concessione dei benefici previsti dal presente Regolamento, cioè i servizi, le prestazioni e gli interventi sociali e socio-assistenziali, sono adottati dall'organo decisionale competente ossia dal Comune di Udine Ente Gestore dell'Ambito Socio-Assistenziale o dai singoli Comuni, a cura dei



Responsabili funzionari dei Centri di Costo, nel rispetto delle norme riguardanti i criteri di accesso ai benefici e nei limiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 22

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è uno strumento di valutazione delle capacità economiche (reddituale e patrimoniale) di un individuo visto come componente di un nucleo familiare.

Le norme vigenti prevedono che gli enti erogatori di prestazioni e servizi assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, applichino criteri unificati di valutazione della situazione economica del richiedente. I criteri per la verifica della condizione economica di persone aventi titolo di accesso ai servizi, di cui al presente Regolamento, fanno riferimento alle norme in vigore.

L'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente Regolamento viene determinata tenendo conto dell'I.S.E.E., secondo criteri che considerano le tipologie dei servizi e in base alla scala di equivalenza secondo i disposti di cui ai decreti legislativi 109/98 e 130/2000, secondo le modalità dei succitati decreti.

I servizi per i quali è prevista una compartecipazione vengono individuati dai Comuni singoli o associati che si incaricano di determinare periodicamente le soglie di accesso e l'ammontare delle partecipazioni.

Articolo 23

Concessione di sovvenzioni e contributi ad enti, associazioni, gruppi di volontariato.


Possono accedere a sovvenzioni per attività svolte nell'area socio-assistenziale gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative secondo le modalità previste nei singoli Regolamenti Comunali.

Ad avvenuta presentazione delle domande gli uffici competenti indirizzano agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. 7/8/1990 n° 241.

I richiedenti il contributo trasmettono al Comune destinatario della richiesta la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica sulla base dei regolamenti dei singoli Comuni.

Il Comune può attivare rapporti di collaborazione stipulando specifiche convenzioni nelle forme previste dalla normativa statale e regionale sul volontariato.

In tale contesto saranno privilegiati i soggetti aventi sede od operanti con continuità nel territorio comunale.



Articolo 24
Norme finali


L'applicazione del presente Regolamento ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di conclusione dell'iter di approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali.

I Comuni provvederanno ad adeguare gli eventuali provvedimenti in vigore qualora in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.

Ai Comuni, in forma singola o associata, compete l'adozione con provvedimenti della Giunta Comunale di linee guida e/o protocolli operativi per la puntuale fruizione dei servizi ed interventi previsti dal presente Regolamento.




amb



UDINE, II 28 GIU. 2004

IL PRESIDENTE
E. RUFFINO



IL SEGRETARIO GENERALE

C. CIPRIANO



COMUNE DI UDINE

La presente copia è conforme all'originale esistente negli atti d'ufficio, consta di n. 17 fascicoli fogli e si rilascia a richiesta

USO AMMINISTRATIVO

Udine, 22 LUG. 2004

Art. 18 D. P. 4/45/2000



L'INCARICATO DAL SINDACO
dott.ssa Flavia Cossio

